



DICHIARAZIONE A VERBALE ALL' ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA SU CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2020 - 2022 REGIONE LAZIO

Le Organizzazioni Sindacali CGIL Fp CISL Fp UIL FPL con riferimento all'accordo di cui all'oggetto nel sottoscrivere l'accordo rilasciano la presente dichiarazione che fa parte dello stesso :

tanto concordato, le Organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL sottolineano come il limite delle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 16 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, pari al 50% del personale che ne abbia diritto è limite virtuale in nessun modo sorretto da alcuna previsione normativa. Le parti sindacali, in particolare, rappresentano che la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente sottolineato che le "circolari" dell'Amministrazione (anche di quella "finanziaria") non hanno carattere vincolante né per il cittadino né per il giudice, non costituendo fonte di diritto. Ammettere che la "Circolare" sia vincolante equivarrebbe a riconoscerle un potere normativo in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva di legge.

Di fatto, la limitazione imposta dall'Amministrazione Regionale, quale elemento "non negoziabile" del presente accordo, non è sorretta da norme né tantomeno da specifica giurisprudenza.

Le Organizzazioni sindacali sottoscrivono il presente accordo **esclusivamente** per garantire almeno ad una quota di personale la possibilità di attivare una progressione orizzontale ma **non concordano** sulla rinuncia al restante 50% di poter partecipare alle corrispondenti procedure sia per l'anno 2019 che per i successivi anni, ribadendo, come già emerso in sede di discussione, il limite del 50% quale valore minimo del personale al quale può essere riconosciuta la progressione economica.

Le Organizzazioni sindacali ribadiscono che a norma di contratto le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, non limitabile al 50%, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Ne discende che in nessun modo l'attuale sottoscrizione deve essere intesa quale acquiescenza alle legittime prerogative sindacali di difesa dei diritti dei lavoratori eventualmente da far valere con ogni strumento offerto dalla normativa in vigore.

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL